

Brindisi - Lecce, 11 gennaio 2019

trasmessa via pec in pari data

alla

Spett.le Società Snam Rete Gas
Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali

nonché al:

Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Presidente della Provincia di Lecce (LE)
protocollo@cert.provincia.le.it
segretariogenerale@cert.provincia.le.it

Presidente della Provincia di Brindisi (BR)
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Sindaco del Comune di Melendugno (LE)
comune.melendugno@legalmail.it

Sindaco del Comune di Vernole (LE)
protocollo@pec.comunedivernole.it

Sindaco del Comune di Castrì di Lecce (LE)
comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it

Sindaco del Comune di Lizzanello (LE)
protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it

Sindaco del Comune di Lecce (LE)
protocollo@pec.comune.lecce.it

Sindaco del Comune di Surbo (LE)
comuneturbo@pec.it

Sindaco del Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Sindaco del Comune di Torchiarolo (BR)
protocollo@pec.torchiarolo.gov.it

Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (BR)
protocollo@pec.spv.br.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI SNAM-RETE GAS doc. INGCOS/TAPUG/1532/MAR (11.12.2018).

1. INVITO CITTADINO A SNAM-RETE GAS A NON AVVIARE E FAR AVVIARE I LAVORI COMUNICATI, PER LESIONE CERTA E IRREVERSIBILE DEL DIRITTO UMANO AL CLIMA E CONNESSA RESPONSABILITÀ CIVILE, a causa della

- totale assenza di analisi costi-benefici climatici sull'intera nuova infrastruttura,
- violazione dell'obbligo europeo di presa in considerazione dei c.d. "effetti cumulativi" della valutazione di impatto,
- insufficienza della VIA rispetto ai principi di sviluppo sostenibile e precauzione, stabiliti dai Trattati europei, e di non regressione, riconosciuto dall'Accordo di Parigi sul clima, ai fini della verifica della resilienza "climatica" della intera nuova infrastruttura,
- lacune e contraddizioni nella VIA a base del Decreto di compatibilità ambientale n. 249/2017.

2. INVITO CITTADINO ALLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI PUGLIESI IN INDIRIZZO AD ATTIVARSI URGENTEMENTE, nei termini dei trenta giorni di cui all'art. 328 Cod. pen., nel ricorso all'art. 309 del D.lgs. 152/2006, per esigere dal Ministero dell'Ambiente il totale rispetto del diritto umano al clima attraverso l'adempimento degli obblighi euro-unitari delle VIA di TAP e SNAM-RG e scongiurare in partenza qualsiasi effetto, presente e futuro, di responsabilità civile, penale e contabile di soggetti e organi titolari delle funzioni locali.

I sottoscritti

- **Michele Carducci**,

- **Elena Papadia**,

- **Raffaele Cesari**,

coordinati nella rete "Legalità per il clima: rete di difesa climatica e analisi ecologica del diritto",
congiuntamente a

- **"Movimento No Tap"**,

- **"Movimento Mamme No Tap"**,

- **"Movimento No Tap della Provincia di Brindisi"**,

- **"Comitato No Tap-Salento"**,

- **Associazione "Terra Mia"**,

- **Associazione "Bianca Guidetti Serra"**,

- **Associazione "Mujmuné-a sud di nessun nord"**,

- **Associazione "FareAmbiente Laboratorio-Galatina Noha"**,

- **Associazione di volontariato "Dalla parte dei più Deboli"**,

- **Associazione "Spazi Popolari"**,

- **Associazione "Officine Cittadine"**,

- "SoS Costa Salento",
- Associazione "Biblioteca di Sarajevo",
- Associazione "Comitato S.S. 275",
- Associazione "Nuova Messapia",
- "Comitato No TAP Martano",
- Associazione "Punto e a capo",
- Associazione "Terra d'Egnazia",
- Associazione "Salento Km0",
- rappresentativa di una rete di **40 Associazioni** del territorio del Salento
- Associazione "Amici di Snoopy",
- "Casa del Popolo",
- "Collettiva TFQ Brindisi",
- "Comitato No al Carbone. A difesa dall'inquinamento ambientale ed a tutela della salute",
- Associazione "WWF Brindisi",
- **ulteriori Cittadini attivi partecipanti alle iniziative, in forza dell'art. 118 ult. comma Cost. it.,**

premess

- che i sottoscritti e le Associazioni e Movimenti assistiti agiscono nel presente atto in conformità con la Costituzione e le leggi italiane ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dai Trattati europei e internazionali, oltre che dalla *Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999, e delle *Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani dell'OSCE*, nello specifico riferimento alla tutela del diritto alla informazione ambientale (già riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus e dal Reg. UE 347/2013) e all'accesso alle fonti a base di dichiarazioni pubbliche rese da rappresentanti delle istituzioni, in nome del diritto umano al clima come riconosciuto dall'Accordo di Parigi del 2015 e tematizzato nei contenuti dall'UNEP, dall'OHCHR e dall'OMS,

letti

la Comunicazione di SNAN-Rete Gas indicata in oggetto e il Decreto di compatibilità ambientale n. 249/2017,

visti

- tutti gli obblighi internazionali sul clima che vincolano l'Italia ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost,

- tutte le fonti del diritto europeo climatico e ambientale, in particolare gli arresti giurisprudenziali della Corte di giustizia in tema di VIA, "effetti cumulativi", emissioni climalteranti e responsabilità civile anche dei privati,

- nello specifico il Regolamento UE n. 347/2013, fonte vincolante i soggetti privati e al cui interno si inserisce il progetto del gasdotto TAP nella qualifica di PIC connesso alla Rete Snam, la cui ammissibilità, in quanto nuova intera infrastruttura climalterante, è subordinata agli obiettivi di mitigazione climatica, ora resi ancor più stringenti e indefettibili dal Report 2018 dell'IPCC accolto dall'Italia e dalla UE,

preso atto

del persistente silenzio e della palese indifferenza di TAP AG nel fornire ai Cittadini informazioni dettagliate ed evidenze scientifiche verificabili sulla utilità climatica del gasdotto in costruzione rispetto al quadro drammatico tracciato da tutte le istituzioni internazionali ed europee di osservazione e studio dei cambiamenti climatici, tra cui il noto Rapporto 2018 dell'IPCC,

considerato

- che nessuna valutazione di impatto climatico risulta essere mai stata compiuta da alcun organo del Governo italiano nei confronti dell'opera TAP come degli altri nuovi gasdotti climalteranti,

- che nessuna analisi costi-benefici è stata mai compiuta dal Governo né mai sollecitata da TAP o da SNAM, nonostante l'obbligo europeo a provvedervi e l'esistenza di protocolli internazionali e nazionali (come le linee di sostenibilità di Confindustria Italia) di "*Due Diligence*" climatica delle imprese,

- che neppure alcuna analisi dei c.d. "effetti cumulativi" della VIA è stata mai compiuta dal Governo né sollecitata da TAP o da SNAM, nonostante la Corte di Giustizia della Unione europea abbia chiaramente definito tale incombenza euro-unitariamente obbligatoria, non derogabile, non discrezionale e vincolante anche i privati,

- che nessuna verifica con metodo scientifico della resilienza "climatica" della intera nuova infrastruttura è stata mai compiuta, come invece richiesto dal diritto europeo,

- che sono noti i pareri negativi e le valutazioni critiche formulate dalle autorità territoriali pugliesi e salentine e dalla cittadinanza attiva, sia nei riguardi delle valutazioni di impatto di TAP che nei riguardi della valutazione di impatto del raccordo con SNAM,

- che in più occasioni e sedi sono state manifestate le perplessità, contraddizioni e limiti della specifica VIA contenuta nel Decreto di compatibilità ambientale n. 249/2017,

- che Cittadini e Associazioni Istanti si sono già rivolti formalmente al Governo italiano, in data 24 ottobre 2018 con PEC, per chiedere di essere informati sulla effettiva utilità climatica di una nuova opera climalterante come TAP-Rete SNAM Gas, rivendicando altresì il rispetto del diritto umano al clima, come riconosciuto e tutelato dall'Accordo di Parigi del 2015,

- che il Governo italiano e i suoi Ministri hanno preferito serbare il silenzio su tali istanze informative, così negando di voler rispettare il diritto umano al clima e violando il diritto di informazione sulle emissioni climalteranti, riconosciuto come inviolabile e prioritario dalla Convenzione di Aarhus, dal Reg. UE n 1367/2006, dal Reg. UE n. 347/2013, nonché dallo stesso Accordo di Parigi del 2015, oltre che ovviamente dalla Costituzione italiana,

- che è di pubblico dominio la circostanza che nei confronti di TAP pendano procedimenti di accertamento penale per contestazioni di illeciti anche ambientali, compresa la mancata valutazione degli "effetti cumulativi" della VIA,

- che l'art. 41 della Costituzione italiana subordina qualsiasi iniziativa economica privata al rispetto della dignità umana e alla sicurezza,

- che, in un era di cambiamenti climatici scientificamente comprovati e dannosi, la sicurezza di cui all'art. 41 Cost. non può non declinarsi anche sul fronte climatico,

- che il diritto umano al clima è inevitabilmente leso dalla totale assenza di studio scientifico della utilità climatica dei progetti di TAP come di SNAM, persino nella modalità minima, obbligatoria per diritto europeo, dell'analisi costi-benefici, dei c.d. "effetti cumulativi" e della resilienza "climatica",

- che tutte le evidenze scientifiche e istituzionali riconoscono la tutela del diritto umano al clima (dal Rapporto IPCC 2018 ai Report UNEP, OMS, WMO, OHCHR, NASA, COPERNICUS, Corte dei Conti

Europa, Parlamento europeo, CNR-ISAC, ISPRA, ENEA, ISS, ISDE ecc...), assurgendo, tali evidenze, a "fatto notorio" nel significato dell'art. 115, secondo comma, Cod. proc. civ.,

- che tali evidenze sono riconosciute, come *opinio iuris*, anche dagli attori privati (da quelli di certificazione alle associazioni e organizzazioni che codificano la diligenza e buona fede nei rapporti c.d. di "Business and Human Rights"),
- che l'assenza di informazioni e le omissioni sulla utilità non esclusivamente economica di un'opera climalterante costituiscono di per sé lesione dei diritti fondamentali, nei termini consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea e dalla Corte Europea dei Diritti Umani,
- che, sempre per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea e della Corte Europea dei Diritti Umani, non costituiscono causa di esclusione di responsabilità civile né la circostanza della conseguita autorizzazione dell'opera climalterante (a maggior ragione, come nel caso di specie, se si è in presenza di valutazioni di impatto ambientale contraddittorie e soprattutto carenti nell'adempimento degli obblighi europei di analisi costi-benefici, di considerazione degli "effetti cumulativi" e di studio scientifico della resilienza "climatica" della nuova intera infrastruttura) né la qualificazione della nuova intera infrastruttura come "strategica" per decisione di "alta amministrazione" né l'avallo giurisprudenziale nazionale di una singola parte della infrastruttura, per ovvio criterio della "primauté" europea, della inefficacia del c.d. giudicato "anti-europeo" e per rispetto dell'art. 117 comma 1 Cost. it.,
- che neppure il diritto civile italiano ammette simili esclusioni, come attestano numerosi istituti e fattispecie di tutela, dal danno da atto o fatto lecito alle c.d. "azioni di nunciazione",
- che tale panorama imperativo euro-unitario risulta rilevante, per la tutela dei diritti soggettivi, anche ai sensi dell'art. 1418 Codice civ.,
- che neppure l'esistenza di contratti con terzi e di opzioni già formalizzate per la fornitura può esimere dalla responsabilità civile, a maggior ragione quando gli impegni contrattuali operano in un quadro carente degli adempimenti obbligatori del diritto europeo e in un contesto di cambiamento climatico assunto a "fatto notorio" per la meritevolezza di tutela del diritto umano al clima, dunque rivendicabile anche nelle forme, oltre che dell'art. 1418 Cod. civ., anche dell'art. 1218 Cod. civ.,
- che dunque nulla può esimere le imprese private dal rispetto del diritto umano al clima, nelle declinazioni procedurali e sostanziali accennate,

constatato

- che neppure la presunta (a causa delle carenze e omissioni richiamate) conformità della intera nuova infrastruttura alla Strategia Energetica Nazionale (tra l'altro divenuta anacronistica dopo il Report 2018 dell'IPCC e le risultanze di COP24) può costituire causa di esclusione di responsabilità civile, dato che, come autorevolmente sancito dalla Corte costituzionale italiana, l'iniziativa economica privata legittimata solo dalla esigenza della strategia energetica assurgerebbe a diritto "tiranno" verso la salute e l'ambiente,
- che le misure di c.d. "compensazione" e c.d. "decarbonizzazione", annunciate come conseguenti alla realizzazione della infrastruttura, non risultano risolutive della eliminazione del danno climatico, di per sé irreversibile, come riconosciuto dall'Accordo di Parigi, e quindi non correggibile alla fonte né surrogabile da una c.d. "*co-benefits action*",
- che la insufficienza di tale "*co-benefits action*" è ulteriormente comprovata dalle evidenze scientifiche e documentali sulla vulnerabilità climatica, ambientale e sanitaria del territorio, degli abitanti e dell'ecosistema della Puglia e del Salento,

letta

la lettera aperta e pubblica del Presidente della Repubblica italiana, Prof. Sergio Mattarella, del 23 novembre 2018, in cui si riconosce che "*il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo*" e che "*bisogna fare di più e l'azione deve essere rapida, decisiva e congiunta*", certificando, nella fonte costituzionale più autorevole e incontestabile la natura di "fatto notorio" non solo del cambiamento climatico ma anche del dovere costituzionale di "*fare di più*" e con un'azione "*rapida, decisiva e congiunta*",

tutto ciò premesso, considerato e letto,

visti

l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione italiana, gli impegni internazionali dell'Italia e della Unione europea in tema di mitigazione climatica, l'Accordo di Parigi sul clima, la *Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999, le fonti del diritto europeo sui nessi fra diritti umani, clima, informazione e responsabilità civile,

**i sottoscritti e le Associazioni e i Movimenti assistiti
invitano, ad ogni effetto di legge,**

1. la Società SNAM-Rete Gas a farsi carico della **tutela prioritaria e assoluta del diritto umano al clima** e, in ragione di questo e per rispetto dei principi europei di precauzione e sviluppo sostenibile nonché di quello di non regressione climatica, introdotto dall'Accordo di Parigi,

- a **sospendere** l'avvio delle attività comunicate l'11 dicembre 2018 con il Doc. INGCOS/TAPUG/1532/MAR;
- ad **attendere l'esito** dei procedimenti penali pendenti a carico di TAP;
- contestualmente a **richiedere** alle autorità amministrative competenti e a TAP l'integrazione delle valutazioni ambientali con quelle climatiche, attraverso almeno l'adempimento degli obblighi europei di **analisi costi-benefici**, di considerazione dei c.d. "**effetti cumulativi**" degli impatti ambientali, e dello studio scientifico della **resilienza "climatica"** della nuova intera infrastruttura energetica rispetto al quadro di allarme tracciato dal Report dell'IPCC 2018.

2. la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, la Provincia di Lecce e i Comuni in indirizzo a farsi anch'essi carico della urgenza della tutela del diritto umano al clima e, a tale scopo e per scongiurare conseguenze future rilevanti ai sensi dell'**art. 328 Cod. pen.**, a procedere nelle modalità dell'**art. 309 del D.lgs. 152/2006** e **intimare il Ministero dell'Ambiente** a garantire il **rispetto del diritto umano al clima**, almeno attraverso l'adempimento degli obblighi europei dell'**analisi costi-benefici**, dei c.d. "**effetti cumulativi**" degli impatti ambientali, infine dello studio scientifico della **resilienza "climatica"** dell'**intera nuova infrastruttura energetica** rispetto al quadro di allarme tracciato dal Report dell'IPCC 2018.

Si allegano i documenti degli istanti.

Si chiede l'invio delle risposte e dei riscontri richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[REDACTED]

Si ringrazia per l'attenzione a nome proprio e di Movimenti, Comitati, Associazioni e Cittadini

Firmato

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di esprimere il proprio personale singolo consenso al trattamento dei dati personali.

Firmato

11 gennaio 2018